

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPEC. IMPRESA

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO	PRESIDENTE
DOTT.SSA ANGELINA A. BALDISSERA	GIUDICE
DOTT. STEFANO FRANCHIONI	GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c. rubricato al n. r.g. 4484/2017, promosso da

Alberto Corsini

-reclamante-

rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Maria Ambrosetti e Elena Pellerey Clapasson, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Rovato (BS), Via Castello n. 19, giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel primo grado

nei confronti di

Fallimento Gruppo Imar s.p.a. in liquidazione

-reclamato-

rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Bresciani, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via C. Zima n. 1/A, giusta procura in calce all'atto di citazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso proposto contro Alberto Corsini nella causa avente n. r.g. 182/2017 il fallimento Gruppo Imar s.p.a. in liquidazione chiedeva disporsi il sequestro conservativo del credito vantato da Corsini, ammesso al passivo del fallimento con privilegio *ex art. 2751-bis n. 1 c.c.*, sino alla concorrenza di € 60.000,00, sequestro da effettuarsi nei confronti dello stesso ricorrente sul conto corrente della procedura.

Esponendo nello specifico il ricorrente che Corsini era stato ammesso al passivo del fallimento al privilegio *ex art. 2751-bis n. 1 c.c.* per gli importi di € 47.840,35 (domanda tempestiva, rubricata al n. 257) e di € 10.656,01 (domanda tardiva, rubricata al n. 513) oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con provvedimenti del g.d. non impugnati *ex art. 98 l.f.*

Sulla base del primo progetto di riparto parziale, depositato in data 20.12.2016 e divenuto esecutivo, Corsini avrebbe dovuto ricevere la somma di € 8.657,28 pari al 15% del credito ammesso.

Nelle more il fallimento promuoveva azione di responsabilità contro gli ex amministratori (e sindaci) della società *in bonis*, tra i quali appunto Alberto Corsini, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno quantificato in € 3.872.033,79. Quattro sono le operazioni contestate: a) acquisto della quota indivisa pari al 30% del terreno in Fiume Veneto “ad un prezzo certamente superiore al suo reale valore di mercato”, “pagandolo in anticipo” e “senza che vi fosse, alla base, un interesse concreto [...] che potesse apportare un qualsiasi tipo di vantaggio alla Gruppo Imar”; b) concessione di fideiussione a prima richiesta per € 1.800.000,00 a favore di Eximbank a garanzia dei debiti della controllata Termomax, in assenza di “alcuna utilità per la società, già onerata di propri debiti verso terzi, di

esporsi verso un nuovo istituto di credito come fideiussore di un'azienda in crisi conclamata e nella prospettiva di ricevere un aiuto da un fantomatico investitore russo"; c) stipula di un contratto d'affitto con Syntex Project (poi Rexnova) con un "canone assolutamente modesto", "svuotando di fatto il magazzino e mettendolo a disposizione dell'affittuaria" e senza impiegare la dovuta diligenza "nel verificare e quantificare le materie prime concesse all'affittuaria"; d) emissione di prestito obbligazionario per € 500.000,00, in relazione al quale, "con un vorticoso giro di cessioni di debito", Severino Corsini ha omesso il versamento di € 87.399,00 in assenza di "qualsiasi azione tesa almeno a tentare di ottenerne il pagamento".

Allegando l'intenzione di trattenere presso di sé l'importo previsto dal primo piano di riparto a favore di Corsini ("un eventuale versamento potrebbe non essere poi più recuperato, trattandosi di denaro contante") e nella prospettiva di ulteriori riparti a favore dei creditori muniti di privilegio *ex art. 2751-bis n. 1 c.c.*, il fallimento promuoveva pertanto la presente azione cautelare in corso di causa.

Si costituiva Corsini evidenziando innanzitutto di aver ricoperto, presso la società *in bonis*, un incarico circoscritto ad attività operative di assistenza agli impianti termoidraulici nella fase antecedente e successiva alla vendita (dalla stessa visura camerale emergerebbe come la carica di consigliere delegato fosse limitata alla "gestione ordinaria del settore servizi al mercato"). Contestava la sussistenza di elementi idonei a fondare i presupposti del *fumus boni iuris* sotto gli ulteriori profili evidenziati dalla curatela nonchè del *periculum in mora* e rilevava come, trattandosi di crediti da lavoro dipendente (asseritamente impignorabili ed insequestrabili), la

mancata percezione delle relative somme costituisse pregiudizio grave. Deduceva infine come la pluralità di co-debitori convenuti nella causa di merito, ampiamente solvibili, escludesse la fondatezza e la legittimità del sequestro concesso in danno del solo Corsini.

Il g.i., con provvedimento in data 28.02.2017, confermava il provvedimento reso *inaudita altera parte* ed autorizzava il sequestro conservativo di beni e crediti di Alberto Corsini a favore del fallimento sino alla concorrenza di € 60.000,00.

Contro detto provvedimento proponeva reclamo Alberto Corsini sostanzialmente richiamando le argomentazioni svolte in primo grado. Si costituiva il fallimento chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza del g.i..

Il reclamo proposto da Corsini non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Quanto al *fumus* il fallimento contesta una serie di operazioni (v. *supra*) astrattamente idonee a configurare la responsabilità del reclamante *ex art.* 2392 c.c. La tesi per cui l'incarico di Corsini sarebbe stato circoscritto ad attività meramente operative pare smentita dalla sua partecipazione alle delibere con cui il c.d.a. ha autorizzato le operazioni contestate (si vedano le delibere relative all'acquisto del terreno in Fiume Veneto ed alla concessione della garanzia fideiussoria a prima richiesta a favore di Eximbank), circostanza questa valorizzata dal g.i. e sulla quale il reclamante non ha preso posizione. Corsini, nella presente sede cautelare, ha omesso di svolgere specifiche contestazioni rispetto agli addebiti mossi dal fallimento, limitandosi a negare genericamente la sussistenza del *fumus* ed a richiamare,



quanto all'operazione sub a), "l'effettiva e nota svalutazione degli immobili". Gli elementi offerti dalla curatela consentono di ritenere, allo stato, censurabili le operazioni oggetto di contestazione, riservato al merito l'accertamento più approfondito su tali operazioni.

Sussistono pertanto elementi fondanti il *fumus* della violazione del dovere di diligenza prescritto dall'art. 2392 c.c. e dei doveri di conservazione del patrimonio sociale ex art. 2394 c.c..

Risulta altresì sussistente il requisito del *periculum in mora*, considerata la capacità patrimoniale del reclamante (Corsini è titolare esclusivamente di due unità immobiliari in Calcinato (BS) per la quota di un terzo) in rapporto all'entità del credito risarcitorio azionato dal fallimento nel giudizio di merito (€ 3.872.033,79). Come rilevato anche dal giudice di prime cure peraltro il requisito del *periculum in mora* può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (Cass. civ., 13.02.2002, n. 2081). Per quanto sopra esposto in punto di *fumus* si ritiene che nel caso in esame sussistano detti "elementi soggettivi".

Ad escludere i presupposti cautelari non può rilevare la circostanza, allegata dal reclamante, per cui gli altri coobbligati solidali sarebbero "ampiamente solvibili". Alla luce dei principi generali in tema di solidarietà, infatti, come il creditore ha diritto di soddisfarsi per l'intero sul patrimonio di uno qualsiasi dei condebitori a sua insindacabile scelta, così deve essergli

riconosciuto anche il diritto di cautelarsi nei confronti di quel medesimo creditore per il timore di perdere la garanzia del suo credito, senza che si possa tenere conto della presenza a suo favore della garanzia generica del patrimonio degli altri coobbligati.

Alla luce di quanto sopra il reclamo va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 669-terdecies e 671 c.p.c.,

rigetta il reclamo proposto da Alberto Corsini, confermando il provvedimento impugnato;

rimette la pronuncia sulle spese del giudizio cautelare alla definizione del giudizio di merito.

Brescia, camera di consiglio del 21.04.2017

Il presidente



NOTATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
Brescia, 27 APR 2017
IL CANCELLIERE
Alessandro Gatta

